

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVI CIVILE (...)

Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei seguenti (...) dott. (...) dott. (...) dott.ssa (...) - relatore ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento civile di I grado iscritto al n. (...) /2022 del Ruolo Generale degli Affari Civili, promosso da: (...) C.F. (...), nato a (...) il (...), rappresentato e difeso dall'Avv. (...) e dall'Avv. (...) elettivamente domiciliato presso il loro studio professionale in (...) alla via (...) n. (...), come da delega depositata in via telematica unitamente all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo

OPPONENTE

contro

(...) S.R.L., C.F. e P.I. (...), con sede (...), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. (...) elettivamente domiciliat (...), come da delega depositata in via telematica unitamente alla comparsa di costituzione e risposta

OPPOSTA

OGGETTO: (...) - (...) contratti atipici ((...) al D.I. n. (...) /2022 pubblicato dal Tribunale di (...) in data (...) nel giudizio N.R.G. (...) /2021)

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

1. In data (...) il Tribunale di (...) emetteva, su ricorso della (...) s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, il decreto ingiuntivo telematico n. (...) /2022 - N.R.G. (...) /2021 - con cui intimava a (...) in proprio e in qualità di liquidatore e socio unico della (...) s.r.l.s., il pagamento in favore della ricorrente della somma complessiva di Euro 79.648,23, oltre ad interessi e spese processuali, a titolo di responsabilità per l'omesso pagamento della somma di cui alla fattura n. (...) e per la mancata restituzione di somme anticipate dalla (...) s.r.l. per debiti della (...) s.r.l.s. verso l'(...) S.p.A..

2. Con atto di citazione notificato in data (...) conveniva in giudizio avanti all'intestato Tribunale la (...) s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, proponendo opposizione al decreto ingiuntivo n. (...) /2022, N.R.G. (...) /2021, eccependo preliminarmente il proprio difetto di legittimazione passiva e chiedendo, nel merito, la dichiarazione di inefficacia o comunque la revoca del decreto ingiuntivo per infondatezza delle ragioni sottese all'avverso ricorso monitorio, vinte le spese di lite. (...) esponeva in fatto: - che il (...) aveva costituito, unitamente ad (...) la società (...) s.r.l.s. per l'esercizio dell'attività di bar-ristorazione, con l'affidamento al (...) dei poteri di amministrazione della società; - che per far fronte alla situazione di dissesto economico in cui versava la (...) a causa delle condotte di mala gestio tenute dal (...) il (...) si era messo in contatto con la (...) s.r.l. per affidarle la gestione della società; - che in data (...) la (...) aveva ricevuto dalla (...) s.r.l. l'offerta per la gestione temporanea e per la fornitura di servizi professionali n. (...) /AS, che era composta da un solo foglio, a differenza di quella allegata al ricorso per decreto ingiuntivo, composta da ulteriori tre fogli non sottoscritti; - che all'esito di alcune verifiche compiute nel 2020, il (...) aveva riscontrato che la situazione debitoria della (...) s.r.l.s. era

nettamente peggiorata rispetto alla precedente gestione, tanto che aveva deciso di chiudere la società, liquidando le spettanze dei creditori, nel rispetto del principio della par condicio creditorum; - che nel corso dell'assemblea del 22.3.2021 era stato approvato il bilancio finale al 19.3.2021 e l'attività sociale era, quindi, cessata, come risultava dalle certificazioni dell'(...) delle (...) e della (...) di (...) e (...) di (...) Tanto premesso, parte opponente eccepiva: - il proprio difetto di legittimazione passiva, posto che la pretesa creditoria sottesa al monitorio era fondata sull'offerta economica n. (...)/AS, peraltro priva delle sottoscrizioni, presentata dall'ingiungente alla società (...) s.r.l.s., mentre il decreto ingiuntivo era stato emesso anche nei confronti del (...) in proprio; - la insussistenza nel merito di qualsiasi profilo di responsabilità in capo al (...) sia in qualità di liquidatore che in quella di ex socio; - la insussistenza di qualsivoglia credito dall'opposta nei confronti della società, credito che, in ogni caso, anche qualora fosse stato esistente, non essendo assistito da alcuna causa di prelazione, sarebbe stato postergato rispetto ad altri crediti muniti di privilegio; - la nullità del contratto posto a fondamento della pretesa creditoria sottesa al monitorio, poiché non era stato debitamente sottoscritto dal (...) che aveva apposto soltanto una sigla sulla copertina dell'offerta economica, in cui non risultavano riportati né i tariffari, né le prestazioni, il documento contrattuale allegato al ricorso monitorio era composto da vari fogli disgiunti tra loro e privi della timbratura di congiunzione e le pagine 2, 3 e 4 non risultavano sottoscritte dall'attore. (...) concludeva, quindi, come in epigrafe.

3. Con comparsa depositata il (...) si costituiva in giudizio la (...) s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, evidenziando: - che, come da consuetudine, l'offerta economica n. (...)/AS era stata sottoscritta per accettazione dal (...) che aveva apposto la propria firma sulla prima pagina e la propria sigla sulle ulteriori tre pagine; - che il (...) in qualità di socio unico e legale rappresentante della (...) s.r.l.s., si era attivato per la celere chiusura della società al solo fine di sottrarla alle obbligazioni assunte verso i creditori, nell'ambito di un suo disegno fraudolento; - che la (...) s.r.l.s., dotata di un capitale sociale di soli Euro 35,00, alla chiusura del bilancio del 2021 aveva accumulato debiti verso i fornitori per complessivi Euro 89.400,00, con conseguente responsabilità aquiliana del liquidatore, anche nell'ipotesi contemplata dall'art. 2495 c.c., parificabile alla responsabilità verso i terzi o i soci degli amministratori ex art. 2395 c.c. o ex art. 36 del D.P.R. n. 602 del 1973 ; - che il decreto ingiuntivo era stato emesso nei confronti sia del (...) sia in proprio che quale legale rappresentante della (...) s.r.l.s.; - che la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. era infondata. Tanto premesso, parte opposta, previa richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, concludeva come in epigrafe riportato.

4. Esperiti gli incumbenti preliminari, denegata la concessione della provvisoria esecuzione con ordinanza del 30.1.2023, all'udienza del 22.10.2024, tenutasi in modalità da remoto ex art. 127- bis c.p.c., la causa era assunta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di repliche.

5. (...) è fondata e deve essere accolta.

Giova premettere che, per costante giurisprudenza, l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, teso ad accertare il fondamento della pretesa fatta valere e non se l'ingiunzione sia stata legittimamente emessa in relazione alle condizioni previste dalla legge.

Pertanto, nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto il pagamento di forniture spetta a chi fa valere tale diritto fornire la prova del fatto costitutivo, non potendo la fattura, titolo idoneo per l'emissione del decreto, costituire fonte di prova in favore della parte che la ha emessa (Cass. civ. sez. 3, sent. 3 marzo 2009 n. 5071 ; Cass. civ. sez. 3, sent. 17 novembre 2003 n. 17371).

In tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, inoltre, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento - salvo che si tratti di obbligazioni negative - deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dall'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (Cass. civ. s. U., sent. 30 ottobre 2001 n. 13533). È, quindi, onere del creditore dimostrare la sussistenza del titolo negoziale sotteso al credito affermato.

Nella specie, giova premettere che la (...) s.r.l. ha agito in via monitoria nei confronti di (...) in qualità di liquidatore e socio unico della (...) s.r.l.s., azionando un proprio credito nei confronti di quest'ultima società, medio tempore cancellata dal Registro delle imprese,

poiché, secondo la prospettazione di parte opponente, il (...) avrebbe tenuto delle condotte contrarie agli obblighi di conservazione dell'integrità del patrimonio della citata società. (...) parte opponente, a seguito dell'estinzione e della cancellazione dal Registro delle imprese della (...) s.r.l.s., i rapporti attivi e passivi della società sarebbero sopravvissuti in capo ai soci, quali successori della società estinta, sicché la (...) s.r.l., in qualità di creditrice sociale della (...) s.r.l.s., riteneva di poter agire nei confronti del (...) ex socio e liquidatore, per la soddisfazione del proprio credito.

Ciò posto, l'art. 2495 c.c. dispone che, approvato il bilancio finale di liquidazione, i liquidatori devono chiedere la cancellazione della società dal registro delle imprese (primo comma) e che, ferma restando l'estinzione della società, dopo la cancellazione, i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi rimosse in base al bilancio finale di liquidazione, e nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi (secondo comma).

La giurisprudenza formatasi in epoca antecedente alla riforma del diritto societario aveva espresso, in maniera costante, il principio per cui la cancellazione dal registro delle imprese determinava solamente una presunzione di estinzione della società, come tale suscettibile di prova contraria, sicché i creditori sociali rimasti insoddisfatti, nonostante l'avvenuta cancellazione, potevano ancora agire nei confronti della società in persona dei liquidatori, fino a richiederne la dichiarazione di fallimento (Cass. civ. sez. 2, sent. 2 agosto 2001 n. 10555).

Alla cancellazione della società dal registro delle imprese non conseguiva, dunque, immediatamente anche la sua estinzione, che era determinata, invece, soltanto dall'effettiva liquidazione dei rapporti giuridici pendenti che alla stessa facevano capo e dalla definizione di tutte le controversie giudiziarie in corso con i terzi per ragioni di dare ed avere. Il legislatore della riforma, al contrario, ha previsto che l'iscrizione nel registro delle imprese della cancellazione della società ne comporta la definitiva estinzione, a prescindere dalla sopravvivenza o anche della sopravvenienza di attività o di passività. Conseguentemente, la nuova formulazione dell'art. 2495, comma II c.c. ha attribuito efficacia costitutiva alla cancellazione dal registro delle imprese (Cass. civ. s. U., sent. 22 febbraio 2010 n. 4060; Cass. civ. S.U., sent. 22 febbraio 2010 n. 4061; Cass. civ. sez. 1, sent. 16 luglio 2010 n. 16758; C.d.A. di (...) sent. 7 settembre 2010 n. 3467): i creditori rimasti insoddisfatti possono agire non già nei confronti della società, ma soltanto nei confronti dei soci e dei liquidatori, nei confronti dei primi fino alla concorrenza delle somme da questi rimosse in base al bilancio finale di liquidazione e, nei confronti dei secondi, se il mancato pagamento è dipeso da loro colpa (art. 2495 comma II c.c.). Per quanto attiene ai liquidatori, la responsabilità si fonda sulla prova di due presupposti, uno di natura oggettiva, relativo al mancato pagamento dei debiti sociali, e l'altro di natura soggettiva, consistente nella riconducibilità del mancato pagamento al comportamento doloso o colposo dei liquidatori, per cui la lesione dei diritti dei creditori si sostanzia nel mancato adempimento, con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico, dei doveri legali e statutari.

La responsabilità del liquidatore è esclusa quando il mancato pagamento del debito sociale non dipenda dal mancato inserimento di quest'ultimo nel bilancio finale, bensì dalla mancanza delle risorse economiche necessarie per poter procedere al pagamento.

La giurisprudenza di merito ha anche chiarito che la mancata richiesta, da parte del liquidatore, del fallimento o dell'ammissione ad altra procedura concorsuale della società non integra di per sé un profilo di responsabilità, in assenza della specifica dimostrazione del fatto che tale declaratoria avrebbe permesso di pervenire alla soddisfazione dei creditori sociali ((...) Milano, 14.11.2007).

Quanto alla natura, la responsabilità dei liquidatori è di matrice tipicamente extracontrattuale, in quanto deriva dalla lesione del diritto di credito del terzo. Non è condivisibile, infatti, l'opinione - peraltro, del tutto minoritaria in dottrina - che ravvisa, nella fattispecie in esame, un caso di responsabilità di natura contrattuale in considerazione della sua derivazione dalla violazione di una preesistente obbligazione ex lege. Ed invero, come quella degli amministratori nei confronti dei creditori sociali, anche la responsabilità dei liquidatori verso i creditori è responsabilità da fatto illecito, disciplinata in via generale dall'art. 2043 c.c., e che trova soltanto un richiamo, senza alcuna mutazione di fondamento, nell'art. 2495 c.c. Infatti, l'obbligo di procedere al pagamento dei creditori vincola il liquidatore nei confronti della società in liquidazione ed è inerente al

suo incarico di liquidatore e non può confondersi con l'obbligo che vincola la società debitrice nei confronti del proprio creditore (in questi termini, (...) Milano, 17.2.2005).

La natura extracontrattuale della responsabilità dei liquidatori per omesso pagamento dei debiti della società estinta non è scevra di conseguenze in ordine al regime probatorio (oltre che in ordine al regime della prescrizione, non rilevante, però, nella fattispecie in esame). Ed infatti, proprio in ragione di tale inquadramento, ricade sul creditore che agisca in giudizio per far valere la responsabilità del liquidatore l'onere probatorio in relazione all'esistenza del credito, all'inadempimento da parte della società e, in particolare, alla condotta dolosa o colposa del liquidatore, oltre, ancora, al nesso di causalità con il mancato soddisfacimento del credito (civ. sez. 1, sent. 1 aprile 1994 n. 3216; (...) Milano, 17.2.2005).

Il creditore sociale rimasto insoddisfatto che intenda agire nei confronti del liquidatore, dunque, l'onere di provare l'esistenza nel bilancio finale di liquidazione di una massa attiva che sarebbe stata sufficiente a soddisfare il suo credito, e che è stata, invece, distribuita ai soci, oppure la sussistenza di una condotta dolosa o colposa del liquidatore cui sia imputabile la mancanza di attivo.

Tale orientamento è stato approfondito e confermato dalla Suprema Corte che, da ultimo, ha affermato che "In tema di liquidazione di società di capitali, la responsabilità verso i creditori sociali prevista dall'art. 2495 c.c. ha natura aquiliana, gravando sul creditore rimasto insoddisfatto di dedurre ed allegare che la fase di pagamento dei debiti sociali non si è svolta nel rispetto del principio della "par condicio creditorum". In particolare, quanto alla dimostrazione della lesione patita, il medesimo creditore, qualora faccia valere la responsabilità "illimitata" del liquidatore, affermando di essere stato pretermesso nella detta fase a vantaggio di altri creditori, deve dedurre il mancato soddisfacimento di un diritto di credito, provato come esistente, liquido ed esigibile al tempo dell'apertura della fase di liquidazione, e il conseguente danno determinato dall'inadempimento del liquidatore alle sue obbligazioni, astrattamente idoneo a provocarne la lesione, con riferimento alla natura del credito e al suo grado di priorità rispetto ad altri andati soddisfatti; grava, invece, sul liquidatore l'onere di dimostrare l'adempimento dell'obbligo di procedere a una corretta e fedele ricognizione dei debiti sociali e di averli pagati nel rispetto della "par condicio creditorum", secondo il loro ordine di preferenza, senza alcuna pretermissione di crediti all'epoca esistenti. Diversamente, ove vi sia stata una ripartizione dell'attivo a favore dei soci e il creditore agisca facendo valere la loro responsabilità "limitata", l'attore è tenuto a provare che l'importo preteso sia di ammontare eguale o superiore a quello riscosso dal socio in sede di liquidazione, sulla base del relativo bilancio, poiché è attraverso la vicenda successoria "ex lege" che il medesimo socio rimane obbligato nei confronti del creditore sociale, divenendo la percezione della quota dell'attivo sociale elemento della fattispecie costitutiva del diritto azionato." (Cass. civ. sez. 3, ord. 15 gennaio 2020 n. 521).

Tanto premesso, nel caso in esame, la società opposta non ha allegato né comprovato alcuno dei presupposti della responsabilità del liquidatore sopra indicati.

Il bilancio finale riporta, infatti, una situazione debitoria tale da portare ad un patrimonio netto negativo di Euro 89.400,00. Non risultano, invece, poste attive idonee a far fronte a tale situazione debitoria, tanto che parte attrice non ne menziona alcuna nelle proprie difese.

In difetto di allegazione di addebiti specifici e della loro prova, la domanda posta nei confronti di (...) quale liquidatore della società va respinta.

Anche la domanda rivolta al (...) in qualità di socio va rigettata, in quanto dal bilancio di liquidazione della (...) s.r.l.s., versato in atti dall'ingiunto, risulta che quest'ultimo non ha ricevuto alcuna somma in sede di liquidazione della società ai sensi dell'art. 2495 Alla luce della normativa vigente in materia, la Suprema Corte ha predicato il principio di diritto, pienamente condiviso dall'adito collegio, secondo cui il socio di una società di capitali, estinta per cancellazione dal registro delle imprese, succede a questa nel processo a norma dell'art. 110 c.p.c. - che prefigura un successore universale ogni qualvolta viene meno una parte - solo se abbia riscosso somme in base al bilancio finale di liquidazione, secondo quanto dispone l'art. 2495 comma II c.c.: tale vicenda, infatti, non costituisce soltanto il limite di responsabilità del socio quanto al debito sociale, ma anche la condizione per la di lui successione nel processo già instaurato contro la società, posto che egli non è successore di questa in quanto tale, ma lo diventa nella specifica ipotesi, disciplinata dalla legge, di riscossione della quota. La prova di tale circostanza è a carico della controparte ed integra la stessa condizione dell'interesse ad agire, che richiede non solo l'accertamento di una situazione giuridica, ma anche la prospettazione della possibilità di ottenere un

risultato utile, non essendo il processo utilizzabile in previsione di esigenze soltanto astratte. (Cass. civ. sez. (...), sent. 16 maggio 2012 n. 7676.

In applicazione di questo principio, la S.C. ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso per cassazione proposto nei confronti del socio unico di s.r.l. cancellata, in assenza della deduzione e prova della condizione di cui all'art. 2495 comma II c.c.).

Nella specie, la società opponente non ha allegato né comprovato che il (...) abbia riscosso somme all'esito della liquidazione della (...) s.r.l.s. né che le abbia riscosse successivamente, pertanto non può, quale ex socio, essere chiamata a rispondere dei debiti verso i creditori sociali. Ne consegue il rigetto della domanda proposta dalla (...) s.r.l. avverso (...)

Non ricorrono, tuttavia, i presupposti per la condanna di nessuna delle due parti ai sensi dell'art. 96 c.p.c..

Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, determinate in base al valore della causa secondo i parametri di cui al D.M. n. 147 del 2022 tra minimo e medio, seguono la soccombenza dell'opposta e cedono in favore di (...) con distrazione in favore degli Avv.ti (...) e (...) procuratori antistatari dello stesso.

P.Q.M.

(...) di (...) in composizione collegiale, sezione specializzata in materia di impresa, definitivamente pronunciando nella causa N.R.G. (...) /2022 tra (...) e la (...) s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede: 1) ACCOGLIE l'opposizione e, per l'effetto, (...) il decreto ingiuntivo n. (...) /2022, N.R.G. (...) /2021, emesso dal (...) di (...) in data (...); 2) RIGETTA le domande risarcitorie ex art. 96 c.p.c. proposte reciprocamente dalle parti; 3) CONDANNA la (...) s.r.l. al pagamento in favore della controparte delle spese di lite, che liquida in Euro 406,50 per spese vive ed Euro 8.000,00 per compenso professionale, oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge, somme da distrarsi in favore degli Avv.ti (...) e (...) dichiaratisi antistatari dell'opponente.

Conclusione

Così deciso in Roma, il 22 ottobre 2024.

Depositata in Cancelleria il 24 febbraio 2025.